Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 110° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 3 maggio 1969 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1526**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ettore Spalenza », con sede in Rovato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Ettore Spalenza » di Rovato è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Ettore Spalenza » con sede in Rovato (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Rovato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 settembre 1879.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1527**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Palazzolo sull'Oglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Palazzolo sull'Oglio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Palazzolo sull'Oglio, (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 aprile 1880, modificato con regio decreto 16 gennaio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1528**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Lorenzo », con sede in Carmagnola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Lorenzo » di Carmagnola è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Lorenzo », con sede in Carmagnola (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Carmagnola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 febbraio 1938;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1529**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Susa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Susa è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Susa (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Susa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 aprile 1905.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1530**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santissima Trinità », con sede in Varallo Sesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 15 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale della « Santissima Trinità » di Varallo Sesia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale della « Santissima Trinità », con sede in Varallo Sesia (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Varallo Sesia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 marzo 1925.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1531**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Montefiascone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Viterbo in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Montefiascone è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Montefiascone (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montefiascone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 settembre 1877.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1532**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Acquapendente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Viterbo in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Acquapendente è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Acquapendente (Viterbo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Viterbo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Acquapendente;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 maggio 1884.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **154**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Marta », con sede in Rivolta d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Marta » di Rivolta d'Adda è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 agosto 1864;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Marta », con sede in Rivolta d'Adda (Cremona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cremona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Rivolta d'Adda;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 agosto 1864.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 155.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Saluzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Saluzzo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 novembre 1859, modificato con regio decreto 18 aprile 1938;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Saluzzo (Cuneo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Saluzzo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 novembre 1859, modificato con regio decreto 18 aprile 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 156.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Marco Evangelista e di San Rocco, nel comune di Neirone.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chiavari in data 20 agosto 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Marco Evangelista, in frazione Urri del comune di Neirone (Genova), e di San Rocco, in frazione Ognio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 157.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di San Nicola di Bari, nel comune di Gualtieri Sicaminò.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Santa Lucia del Mela in data 15 ottobre 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Soccorso del comune di Gualtieri Sicaminò (Messina), e di S. Nicola di Bari, in frazione Gualtieri dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 158.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino, nel comune di Lastra a Signa, e di S. Niccolò, nel comune di Scandicci.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 26 marzo 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino, in frazione Carcheri del comune di Lastra a Signa (Firenze), e di S. Niccolò, in località Torri del comune di Scandicci (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 159.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio di Padova e della Beata Vergine Assunta, nel comune di Montese.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo all'unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Antonio di Padova, in frazione Bertocchi del comune di Montese (Modena), e della Beata Vergine Assunta, in frazione Salto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 107. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), al quale per legge sono assegnati trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 12 giugno 1966, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Una giunta minoritaria riuscì tuttavia ad assicurare l'amministrazione del comune con l'appoggio esterno di altro gruppo consiliare finchè non sorsero all'interno dello stesso gruppo di maggioranza relativa aspri contrasti che determinarono le dimissioni del sindaco e della giunta, delle quali il consiglio prese atto il 15 luglio 1968.

Successivamente lo stesso organo consiliare si è dimostrato incapace, malgrado gli inviti e la formale diffida del prefetto, di ricostituire un'efficiente amministrazione.

Infatti due adunanze indette dal prefetto, rispettivamente per il 29 novembre e 6 dicembre 1968, ai fini della sostituzione degli organi dimissionari, risultarono infruttuose.

Analogo esito ebbero le successive riunioni consiliari, disposte sempre d'ufficio dal prefetto, per il 16 e 17 dicembre sc., in prima e seconda convocazione.

In tale situazione il prefetto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, ha disposto nuovamente d'ufficio due ulteriori convocazioni del predetto consiglio, facendo notificare ai singoli consiglieri il formale avvertimento che, ove anche tali adunanze fossero risultate infruttuose in ordine al predetto fondamentale adempimento, si sarebbe reso inevitabile il ricorso allo scioglimento del consiglio comunale.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 2 e 3 gennaio u. s., sono andate ancora una volta deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di Marano di Napoli di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi dell'ente, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo nel contempo alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dellart. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio comunale, malgrado i ripetuti interventi del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Nestore Fasano.

Roma, addì 14 aprile 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nestore Fasano, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1969

SARAGAT

RESTIVO

(3987)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Nomina di un membro del comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del suddetto comitato;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1968, relativo alla nomina dei membri del predetto comitato per il biennio 1968-1969;

Vista la lettera del Ministero della difesa-Marina - Stato maggiore della marina, n. 495594 del 9 dicembre 1968, con cui il capitano di vascello Walter Poltronieri viene designato a rappresentare detto Ministero in seno al comitato centrale del lavoro portuale, in sostituzione del capitano di vascello Romualdo Balzano;

Vista la lettera della Federazione italiana lavoratori dei porti, aderente alla C.I.S.L., n. 355, in data 11 dicembre 1968, con cui il dott. Leo Betti viene designato a rappresentare detta federazione in seno al suddetto comitato, in sostituzione del sig. Marino De Stefano;

Decreta:

Il capitano di vascello Walter Poltronieri e il dottor Leo Betti, con decorrenza dalla data del presente decreto, sono nominati membri del comitato centrale del lavoro portuale, per il biennio 1968-1969, rispettivamente in rappresentanza del Ministero difesa-marina e della Federazione italiana lavoratori dei porti, aderente alla C.I.S.L. e in sostituzione del capitano di vascello Romualdo Balzano e del sig. Marino De Stefano.

Roma, addì 7 gennaio 1969

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 4

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1968, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1968, entro il limite complessivo di kg. 3.000.000 di prodotto, conferiti fino al 31 gennaio 1969.

Art. 2.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente articolo 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 300 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono il cotone all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del cotone.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, sgranatura, trasporto per le operazioni di sgranatura, consegna franco acquirente e spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia con l'indicazione delle anticipazioni corrisposte e della data di conferimento dei quantitativi di cotone da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui al successivo art. 9 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il cotone è apprezzato all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta:

da un esperto che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente deve essere rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati, la qualità, la varietà, il peso netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita, presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Con successivo provvedimento è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva centrale con il compito di:

a) esprimere un parere sul valore medio di mercato del cotone ai fini di determinare la congruità degli acconti corrisposti ai conferenti;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario nelle provincie in cui esso viene effettuato;

c) esprimere il proprio parere sulla opportunità dell'eventuale lavorazione del prodotto;

d) esprimere il proprio parere sugli elementi forniti dall'ente gestore per la determinazione del costo pro-chilo delle spese complessive di gestione.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore, presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di cotone conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 300 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1969
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 355

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1969.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1967, concernente la costituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda per la durata di un triennio;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1968, con il quale, in seguito al decesso del rag. Benedetto Veneziano, il cav. Mino Maestrelli è stato chiamato a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in rappresentanza dei commercianti;

Considerato che il dott. Gilberto Bernabei, rappresentante di questo Ministero in seno al consiglio generale dell'ente suddetto, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera dell'Ente italiano della moda protocollo n. 3108 in data 28 marzo 1969, con la quale è stato comunicato che in seguito alle dimissioni dall'incarico di consigliere rassegnate dal dott. Franco Bona, l'assemblea dei soci ha eletto in sua sostituzione, e sino al termine di scadenza del consiglio in carica, il dott. Ferruccio Ducrey Giordano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei due consiglieri dimissionari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottore Giorgio Ranzi è chiamato a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in rappresentanza di questo Ministero, in sostituzione del dott. Gilberto Bernabei, dimissionario.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. Ferruccio Ducrey Giordano è chiamato a far parte del consiglio generale dell'ente suddetto in rappresentanza dell'assemblea dei soci, in sostituzione del dott. Franco Bona, dimissionario.

I suddetti consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1969.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Vista la nota n. 27320 del 19 dicembre 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Franco Achille Arena dalla carica di sindaco effettivo in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio presso la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Vista la designazione del sig. Egidio Carta, in sostituzione del dimissionario, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla federazione nazionale precitata con nota n. 604 del 23 gennaio 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro;

Decreta:

Il sig. Egidio Carta è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro in sostituzione del sig. Franco Achille Arena, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nella zona di Battipaglia (Salerno) si è verificata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle aziende industriali della zona di Battipaglia (Salerno);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle aziende industriali della circoscrizione comunale di Battipaglia del trattamento previsto dallo art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale nella circoscrizione comunale di Battipaglia (Salerno).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 aprile 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che dagli accertamenti effettuati è risultato che nella provincia di Salerno si è verificata una situazione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla legge suddetta in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle industrie predette;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di grave crisi economica dell'industria conserviera vegetale e dell'industria molitoria e di pastificazione della provincia di Salerno.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Vailate (Cremona), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375; del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vailate (Cremona), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1212 del 30 aprile 1969. Tariffe per i consumi dell'acqua (Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo; Acquedotto comunale di Lusiana; Acquedotto comunale di Busto Garolfo).

Con circolare n. 1212 del 30 aprile 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi n. 1103 del 23 marzo 1965, per la parte riguardante le tariffe dell'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo;

Visto il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi n. 1071 del 28 aprile 1964, riguardante le tariffe dell'acquedotto comunale di Lusiana (Vicenza);

Viste le tariffe stabilite nei limiti del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1104, appresso citato, riguardanti l'acquedotto comunale di Busto Garolfo (Milano);

Visto il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi n 1104 del 23 marzo 1965 con cui sono stati stabiliti i livelli massimi di maggiorazione applicabili localmente in materia di tariffe dell'acqua;

Visto il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi n. 1191 del 17 aprile 1968 con cui sono stati stabiliti i canoni per noli contatori idraulici e diritti accessori;

Visti i verbali n. 124 e 125 delle riunioni del Comitato provinciale prezzi di Palermo;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A parziale modifica dei provvedimenti relativi agli acquedotti di Palermo, Lusiana (Vicenza) e Busto Garolfo (Milano), con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° maggio 1969 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, sono autorizzate le seguenti tariffe oltre le maggiorazioni sui canoni per nolo contatore e diritti accessori stabiliti col provvedimento n. 1191 del 17 aprile 1968

Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo:

L'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe:

enti pubblici, ospedali, caserme, carceri, istituti educativi ed assistenziali, pubblici e privati non aventi scopo di lucro, comunità religiose, alberghi (con esclusione di quelli di lusso)	L. 30 a mc.
utenze private: fino a 61 mc. quadrimestrali	» 40 a mc.
eccedenze oltre i 61 mc. quadrimestrali	» 100 a mc.

Per gli immobili composti di due o più appartamenti muniti di un solo contatore le eccedenze di consumo quadrimestrali devono essere calcolate per ciascun appartamento.

Acquedotto comunale di Lusiana (Vicenza):

L'acquedotto comunale di Lusiana è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe entro e fuori il comprensorio comunale:

per consumi fino a 12 mc. quadrimestrali	L. 90 a mc
per consumi eccedenti da 13 a 50 mc. quadrimestrali	» 100 a mc
per consumi eccedenti oltre i 50 mc. quadrimestrali	» 120 a mc.

Acquedotto comunale di Busto Garolfo (Milano):

L'acquedotto comunale di Busto Garolfo è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe:

per gli utenti muniti di contatore, senza alcuna limitazione dei consumi	L. 20 a mc.
per gli utenti sprovvisti di contatore, per ogni persona.	» 300 mensili

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
TANASSI

(4037)

Provvedimento n. 1213 del 30 aprile 1969. Versamento delle quote di prezzo a carico delle imprese elettriche

Con circolare n. 1213 del 30 aprile 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1169 del 21 giugno 1967, che ha stabilito, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1968, il parziale ripristino, a carico dell'Enel e di altre imprese elettriche, l'obbligo del versamento al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche di una quota di prezzo della misura di L. 0,05 per ogni chilowattora di energia venduto all'utenza per usi di illuminazione privata, elettrodomestici diversi dalla illuminazione e promiscui di illuminazione ed elettrodomestici nelle abitazioni private:

Considerato che il versamento semestrale delle quote di prezzo, stabilito dal predetto provvedimento n. 1169, non consente al fondo di compensazione di far fronte tempestivamente agli impegni bimestrali che risultano a carico della sua gestione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Le quote di prezzo — che il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1169 pone a carico dell'Enel e delle altre imprese elettriche che, nel 1966, abbiano venduto all'utenza per usi di illuminazione privata, usi elettrodomestici diversi dall'illuminazione ed usi promiscui di illuminazione ed elettrodomestici nelle abitazioni private, un quantitativo di energia elettrica non inferiore a 50 milioni di chilowattora — vengano determinate, così come disposto dal predetto provvedimento n. 1169, in base ai quantitativi di energia elettrica accertati come erogati all'utenza sopraddetta in ciascun semestre al punto contrattuale di consegna.

Il versamento delle predette quote di prezzo sarà effettuato trimestralmente, sotto forma di acconto, alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, nella misura, per ciascuna rata di acconto, del 40% di quanto accertato come dovuto nel corrispondente semestre dell'anno precedente. Il saldo delle somme dovute per ciascun semestre sarà versato, secondo quanto disposto dal predetto provvedimento n. 1169, entro sessanta giorni dalla fine del semestre stesso.

I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità stabilite dal già richiamato provvedimento n 1169.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
TANASSI

(4038)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 ottobre 1968 al 30 novembre 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 1544/68, n. 1582/68, n. 1626/68, n. 1668/68, n. 1728/68, n. 1775/68, n. 1818/68, n. 1856/68 e n. 1905/68, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	1,90
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	1,42
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,20
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	2,35 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,91 (2)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	2,50 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,16 (2)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	1,92 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (2)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	2,06 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (2)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Avvertenza

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 22 dicembre 1967 al 28 dicembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 16 dicembre 1968, per i prodotti di cui all'art. 1 paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi, deve essere apportata la seguente modificazione:
pag. 7310, intestazione colonna 4, invece di «(1 uc. = lire italiane 675)», leggere «(1 u.c. = lire italiane 625)».

(801)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1968 al 5 dicembre 1968, a norma del Regolamento CEE n. 1931/68, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione elle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	2,026
	ex 04	b. altro:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	1,546
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,326
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	2,503 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,063 (2)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	2,663 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,323 (2)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	2,091 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,301 (2)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	2,243 (2)
		- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,683 (2)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(1868)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.471.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3882)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 890.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.864.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.419.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 948.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 10.867.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.529.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Castel Morrone (Caserta) viene atuorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.144.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.827.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.232.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.665.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 2 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,60	626,50	626,25	626,50	626,20	626,60	626,35	626,50	626,60	626,45
$ Can.	582,60	582,25	582 —	582,20	581,75	582,60	582,10	582,20	582,60	582,25
Fr. Sv.	145,16	145,10	145 —	145,055	144,80	145,16	145,06	145,055	145,16	145,16
Kr D.	83,20	83,20	83,25	83,15	83,05	83,20	83,30	83,15	83,20	83,15
Kr N.	87,98	87,90	87,88	87,84	87,25	87,98	87,84	87,84	87,98	87,95
Kr Sv.	121,28	121,20	121 —	121,08	121,10	121,28	121,05	121,08	121,28	121,25
Fol	172,41	172,20	172,30	172,23	172 —	172,41	172,20	172,23	172,41	172,27
Fr B.	12,47	12,46	12,46	12,47	12,46	12,47	12,469	12,47	12,47	12,462
Franco francese	126,02	125,95	125,98	125,965	125,90	126,02	125,95	125,965	126,02	125,95
Lst	1495,60	1493 —	1492,30	1492,75	1491,75	1495,60	1492,25	1492,75	1495,60	1493 —
Dm occ	157,71	157,75	157,75	157,79	157,55	157,71	157,715	157,79	157,71	157,65
Scell. Austr.	24,23	24,25	24,21	24,21	24,25	24,23	24,2075	24,21	24,23	24,20
Escudo Port.	22,02	22 —	22,02	22,02	22,12	22,02	22,10	22,02	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9590	9 —	8,96	8,98	8,9590	8,96	8,95

Media dei titoli del 2 maggio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
» 5 % (Ricostruzione)	96,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626,425
1 Dollaro canadese	582,15
1 Franco svizzero	145,057
1 Corona danese	83,225
1 Corona norvegese	87,84
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12,469
1 Franco francese	125,957
1 Lira sterlina	1492,50
1 Marco germanico	157,752
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	22,06
1 Peseta Sp.	8,969

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 14 aprile 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vailate (Cremona), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona) secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Leonardo Di Clemente è nominato commissario straordinario ed i signori Annibale Cappellazzi, geom. Carlo Doneda e rag. Felice Tosetti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate (Cremona) società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, nonché degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non si applicano alla carriera delle guardie di sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 marzo 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) licenza elementare;

F) diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) — secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero a

condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonché di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso della licenza elementare, nonché la scuola e l'anno in cui è stata conseguita;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) ovvero della patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero del servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del l'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diverse da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i titoli di merito, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi; copia di tale elenco, dopo i riscontri del caso, sarà restituita per ricevuta a ogni singolo candidato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano accadere nella presentazione dei titoli, qualora, da parte dei candidati, si ometta di inviare, insieme con essi, l'elenco, in duplice copia, dei titoli stessi.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari, redatti a norma di legge, aventi per specifico oggetto i titoli che si vogliono comprovare. Non è ammessa la regolarizzazione formale dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alle lettere *E*) ed *F*) del precedente art. 2, sono esclusi dalla valutazione. Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più d'uno dei gruppi di titoli tra quelli indicati nella lettera *F*) del citato art. 2 uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati, con le modalità di cui sopra, come titoli di valutazione.

Non possono essere valutati i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata, tempestiva produzione.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa o di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso è per titoli ed è integrato:

1) da una prova pratica di scrittura sotto dettato;

2) da una prova di idoneità tecnica, comprendente:

a) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

Tanto la prova pratica di scrittura sotto dettato che quella di idoneità tecnica avranno luogo in Roma e potranno essere svolte in più giorni, in relazione al numero dei candidati.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di

massima fissati preventivamente da parte della commissione giudicatrice, con l'attribuzione del punteggio, per ciascuna delle quattro sottoelencate categorie, per un massimo complessivo di sedici trentesimi:

1ª *categoria*: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere, nonchè servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle forze armate dello Stato e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

2ª *categoria*: titoli di studio superiori alla quinta elementare, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

3ª *categoria*: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

4ª *categoria*: idoneità riportata in precedenti concorsi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che non abbiano riportato almeno tre punti nella valutazione dei titoli.

Non sono ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che non abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto trentesimi in ognuna di esse, con un massimo di quattordici trentesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e dalla media dei voti ottenuti nella prova pratica di scrittura sotto dettato ed in quella di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti, tutti redatti nel bollo prescritto:

1) originale o copia autenticata della pagella scolastica di compimento della quinta elementare, oppure certificato, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza della quinta elementare, oppure certificato, rilasciato dallo stesso direttore didattico, comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) originale o copia autentica del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente autorità attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero certificato, rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

3) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto allo accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, che siano stati ammessi al concorso indipendentemente dall'applicazione dell'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo e dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di guardia di sanità in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo il riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo comporterà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, le guardie di sanità in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1969
Registro n. 4, foglio n. 217

(Schema di domanda)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso della licenza di quinta elementare, conseguita presso la scuola di . . . . in data . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*); ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore; ovvero: ha prestato in seguito a regolare concorso, servizio come vigile sanitario presso il comune di . . . o presso la provincia di . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della asnità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3622)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968, registro n. 15 Difesa, foglio n. 234;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1968, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1968, registro n. 31 Difesa, foglio n. 300;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Ilacqua Pietro . . . . punti 478,50
2. D'Ottavi Francesco . . . . » 442,00
3. Velardi Maurizio . . . . » 438,75
4. Delehaye Enrico . . . . » 417,00
5. Iaione Gelardo . . . . » 415,50
6. Bianco Francesco Saverio . . . . . » 408,50
7. Magistrelli Massimo . . . . . . » 407,75
8. Del Duca Vincenzo . . . . » 391,75
9. Liguori Giuseppe . . . . » 387,00
10. Sieni Paolo . . . . » 386,50
11. Pigazzi Adriano . . . . » 386,25
12. Cavacece Benedetto . . . . » 385,00
13. Troise Mario . . . . » 383,50
14. Reitano Salvatore . . . . » 377,50
15. Battaglia Mario . . . . » 375,25
16. Buonanno Sergio, nato il 5 dicembre 1939 » 367,00
17. Paolucci Celso, nato il 28 luglio 1943 . . » 367,00
18. D'Urso Salvatore . . . » 355,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1969
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 48

(3751)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria.

Il giorno 21 maggio 1969, alle ore 8,30, avrà luogo presso l'Ufficio del capo del servizio tecnico di artiglieria in Roma, via Marsala n. 108/*a*, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 per l'ammissione di otto ufficiali al corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria.

(3995)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al 24° corso superiore tecnico di artiglieria.

Il giorno 20 maggio 1969, alle ore 8,30, avrà luogo presso l'ufficio del capo del servizio tecnico di artiglieria in Roma, via Marsala n. 108-*a*, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 per l'ammissione di quindici ufficiali al 24° corso superiore tecnico di artiglieria.

(3996)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesolo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo . . . . punti 82,75 su 132
2. Sciascia Giuseppe . . . . . » 77,16 »
3. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 77,10 »
4. Cianfrone dott. Saverio . . . . » 77— »
5. Springolo dott. Vittorio . . . . » 76,86 »
6. Dealis dott. Angelo . . . . » 76,20 »
7. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 76,13 »
8. Carucci Domenico . . . . . » 74,16 »
9. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
10. Spani dott. Tommaso . . . . » 74,06 »
11. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
12. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 73,86 »
13. Milano Alberto . . . . . » 73,66 »
14. Mauro dott. Luigi . . . . . » 73,47 »
15. Rat Giovanni . . . . . . » 73,14 »
16. Russo Luigi . . . . . . » 72,83 »
17. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 72,57 »
18. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 71,92 »
19. Bartolomei Adelmo . . . . . » 71,87 »
20. Atenasio Antonino . . . . . » 71,25 »
21. Pastore dott. Ettore . . . . . » 70,81 »
22. Di Stefano Ruggiero . . . . . » 70,50 »
23. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,14 »
24. Fabbiani dott. Grazioso . . . . » 68,28 »
25. Vitale Francesco . . . . . » 67,83 »
26. Sallustio dott. Vito . . . . . » 67,51 »
27. Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 66,75 »
28. Rollone Eusebio . . . . . » 66,75 »
29. Casazza Egidio . . . . . » 66,25 »
30 Boianelli dott. Fernando . . . . » 65,73 »
31. Dalmazzo Francesco . . . . » 65,06 »
32. Forlani dott. Remo . . . . . » 62,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3624)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Saronno, nell'ordine appresso indicato:

1. Rabacchino dott. Ferdinando	punti	88,86	su 132
2. Ferretti dott. Gustavo	»	82,75	»
3. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
4. Dal Fior dott. Domenico	»	77,10	»
5. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
6. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
7. Springolo dott. Vittorio	»	75,86	»
8. Carucci Domenico	»	74,16	»
9. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
10. Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
11. Mastrangelo Domenico	»	73,80	»
12. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
13. Rat Giovanni	»	73,14	»
14. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
15. Russo Luigi	»	72,83	»
16. Milano Alberto	»	72,66	»
17. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
18. Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»
19. Bartolomei Adelmo	»	71,87	»
20. Atenasio Antonino	»	71,25	»
21. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	70,83	»
22. Di Stefano Ruggero	»	69,50	»
23. Bruschi dott. Vinicio	»	69,14	»
24. Vitale Francesco	»	67,83	»
25. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
26. Seclì dott. Ernesto	»	67,05	»
27. Casazza Egidio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66,75	»
28. Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66,75	»
29. Rollone Eusebio	»	66,75	»
30. Boianelli dott. Fernando	»	65,73	»
31. Tamburrano Nicola	»	65,08	»
32. Dalmazzo Francesco	»	65,06	»
33. Parini Antonio	»	64,66	»
34. Baldacchino dott. Emanuele	»	63,10	»
35. Forlani dott. Remo	»	62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3625)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva, presso l'Osservatorio astrofisico di Catania.

Le prove scritte del concorso a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva, presso l'Osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, si svolgeranno presso l'Osservatorio astrofisico di Catania, Città universitaria, viale A. Doria, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1969, con inizio alle ore 9.

(4054)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47 del 21 dicembre 1967, concernente il bando di concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lucca;

Visto il proprio decreto n. 99 del 12 dicembre 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 271 del 15 gennaio 1969, concernente l'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione della graduatoria presentata dalla stessa commissione;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Lucca:

1. Pazienza Angelo	punti	177,230
2. Frangipane Renzo	»	149,345

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: CIANCIULLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 499 del 10 aprile 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario di Lucca indetto con decreto n. 47 del 21 dicembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del primo classificato nella graduatoria di merito al posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angelo Pazienza, nato a S. Giovanni Rotondo il 10 luglio 1927, è nominato ufficiale sanitario del comune di Lucca.

Il predetto sanitario assumerà servizio entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco del comune di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 10 aprile 1969

(3603) *Il medico provinciale*: CIANCIULLO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 30 del 12 aprile 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Oronzo Manicone;

Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;

Tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;

Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvato la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Parente, 3° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-San Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

(3771) *Il veterinario provinciale*: AMATO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5341 del 28 dicembre 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie 11 marzo 1934, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Modena, dell'ordine provinciale dei veterinari e del medico provinciale di Modena;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maniscalo dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Modena;

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Gentile prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Trenti prof. Ferdinando, veterinario condotto del comune di Formigine.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 10 aprile 1969

(3605) *Il veterinario provinciale*: BENAZZI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4055 in data 31 dicembre 1967, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967:

1. Soave Bruno . . . . punti 72,617
2. Maletto Romano . . . . » 69,351
3. Galliano Michelino . . . . . . » 63,423
4. Fasciolo Franco . . . . » 62,354
5. Giordano Michele . . . . » 61,028
6. Alasonatti Mario . . . . » 60,366
7. Lago Giacomo . . . . » 58,997
8. Moschietto Arturo . . . . » 58,497
9. Licursi Mario . . . . » 58,373
10. Sacchi Giuseppe . . . . » 54,222
11. Calliera Giovanni . . . . » 53,022
12. Graziano Ernesto . . . . » 52,500
13. Masino Renato . . . . » 51 —
14. Viassone Giovanni . . . . » 50,500
15. Radice Giambattista . . . . » 50 —
16. Bo Bernardo . . . . » 49 —
17. Boveri Angelo . . . . » 48 —
18. Pigiani Omero . . . . » 46 —
19. Venerus Renato . . . . » 45,500
20. Favaro Silvio . . . . » 45 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 10 aprile 1969

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1190 in data 10 aprile 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Soave Bruno: Rivoli-Rosta-Villarbasse;

2) Maletto Romano: Cares-Ala di Stura-Balme-Cantoira-Chialamberto-Groscavallo-Mezzenile-Pessinetto-Traves;

3) Galliano Michelino: Almese-Rubiana-Villar Dora.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 11 aprile 1969

(3606) *Il veterinario provinciale*: GARLANDA

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1969, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1969)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile — con la promulgazione e pub-

blicazione della relativa legge regionale di approvazione — il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1969.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969, deliberato dalla Giunta regionale in data 20 dicembre 1968 e da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 gennaio 1969

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1969, n. 2.

Modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1969)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e ai loro orfani:

a) la misura degli assegni annui al merito e di invalidità previsti, rispettivamente, dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 17 novembre 1960, n. 9, è aumentata da lire centomila a lire centocinquantamila annue, a decorrere dal 1° gennaio 1969;

b) il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, è soppresso con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire quattromilioni, saranno imputate ai capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1969 e per gli anni successivi corrispondenti al capitolo di spesa 512 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, con un aumento da lire quattromilioni a lire ottomilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattromilioni, derivante dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1969, si provvederà con le maggiori entrate, già accertate nel corrente anno, derivanti dalla attribuzione alla Regione di quote dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 973, e da introitare al capitolo dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1969 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo 52 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 gennaio 1969

BIONAZ

(3786)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.